



IN QUESTO NUMERO

- INPS: Pagamento TFS e TFR ex Enpas ed ex Inadel.
- Ministero dell'Interno: acconto fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014.
- A.N.A.C.: Trasmissione da parte degli OIV, o di altre strutture con funzioni analoghe, dell'elenco dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013.
- A.N.A.C.: Avvio sperimentazione servizio segnalazioni in materia di trasparenza.
- ARAN: Frazionabilità ad ore dell'assenza per malattia ?
- Ministero Dell'interno: Biblioteca dell'Albo nazionale Segretari comunali e provinciali - Accesso e consultazione nuove banche dati.
- Corte dei Conti: la disciplina del versamento degli oneri previdenziali di cui all'art. 86 comma 2 del TUEL in favore degli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.
- Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro.
- Corte dei Conti Lombardia : Sulla possibilità di procedere ad operazioni di acquisto di beni immobili (procedure espropriative e permuta).

INPS: Pagamento TFS e TFR ex Enpas ed ex Inadel

L'INPS rende noto che dal 12 marzo 2014 sarà accentrato il pagamento delle prestazioni di fine servizio (indennità premio di servizio, buonuscita e TFR) erogate agli iscritti alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL.

A partire da tale data, infatti, sarà rilasciata la procedura che consente l'accentramento sulla contabilità speciale della Banca d'Italia, che realizza l'integrazione tra il sistema di gestione amministrativa di tali prestazioni e quello di gestione contabile delle stesse.

Con la circolare n. 31 del 10 marzo 2014 vengono fornite le istruzioni operative e contabili.

Successivamente saranno rilasciate altre procedure le cui attivazioni sono previste nel corso dello stesso mese.

La circolare n. 31 è reperibile su:

<https://www.inps.it>

Ministero dell'Interno: acconto fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014.

Con Comunicato del 13 marzo 2014, il ministero dell'interno, rende noto che in applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 8 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con provvedimento in data 10 marzo 2014, è stato disposto un pagamento a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014.

L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun Comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo del medesimo fondo. I pagamenti sono visualizzabili al seguente indirizzo <http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7>.

A.N.A.C.: Trasmissione da parte degli OIV, o di altre strutture con funzioni analoghe, dell'elenco dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013

L'Autorità Anticorruzione, rende noto che tutti gli OIV o strutture con funzioni analoghe, che nell'ambito dell'attestazione ex delibera 77/2013 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013, hanno riscontrato, nella griglia di rilevazione al 31/12/2013, l'omessa o carente pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico dell'Amministrazione vigilata, dovranno segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti per i quali non si è

proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con l'indicazione degli obblighi non adempiuti, utilizzando, a tal fine, la procedura messa a disposizione sul sito dell'Autorità.

L'eventuale successivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei predetti dati da parte dei soggetti di cui è stata segnalata l'inosservanza dovrà essere reso noto da parte dell'OIV, o strutture con funzioni analoghe mediante attestazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.anticorruzione.it

A.N.A.C.: Avvio sperimentazione servizio segnalazioni in materia di trasparenza.

L'Autorità Anticorruzione rende noto che dal 14 marzo 2014 parte una sperimentazione per l'invio di quesiti e segnalazioni in materia di trasparenza, mediante la procedura online disponibile sul sito www.campagnatrasparenza.it.

La procedura online consente di:

- segnalare le inosservanze di specifici obblighi di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001, delle società partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate tenute al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione;

- segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 concernenti la situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, anche ai fini della pubblicazione da parte della Commissione, sul proprio sito istituzionale, dei nominativi dei soggetti ai quali quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione (art. 45, c. 4, d.lgs n. 33/2013);
- sottoporre quesiti sull'interpretazione delle norme in materia di trasparenza;
- inviare proposte per il miglioramento della politica di trasparenza.

L'invio di segnalazioni, quesiti e proposte dovrà avvenire preferibilmente attraverso la procedura online.

Quesiti e segnalazioni che non fanno riferimento alla trasparenza vanno inviati secondo le modalità illustrate nella sezione "Comunica con l'Autorità" del sito istituzionale.

ARAN: Frazionabilità ad ore dell'assenza per malattia ?

Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?

L'art.21 del CCNL del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l'assenza per malattia nell'arco della giornata.

Si deve ricordare, poi, che, di recente, il legislatore ha dettato una nuova ed esaustiva disciplina in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, attraverso una riformulazione dell'art.55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs.n.165/2001 operata con le disposizioni modifiche dell'art.4, comma 16 bis, del D.L.n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, secondo le quali:

"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."

Ministero Dell'interno: Biblioteca dell'Albo nazionale Segretari comunali e provinciali - Accesso e consultazione nuove banche dati.

Il Ministero dell'Interno segnala che sono on line le nuove pagine web della Biblioteca dell'Albo nazionale Segretari comunali e provinciali.

Dal sito della Biblioteca è possibile recuperare informazioni sul posseduto bibliografico e sui servizi offerti agli utenti, consultare rassegne e bollettini bibliografico-informativi curati dalla Biblioteca, accedere ad una selezione ragionata di link a risorse on line relative alla documentazione pubblica in rete, accedere all'Archivio documentale istituzionale dell'Albo.

Risorse della Biblioteca:

- Catalogo bibliografico
- Archivio documentale istituzionale
- Rassegne e Bollettini periodici della Biblioteca
- Banca dati Essper
- Banche dati normative e giurisprudenziali
- Cataloghi bibliografici (OPAC)
- Risorse Pa locale
- Periodici ad accesso libero

Il servizio è utilizzabile dal seguente link:

<http://www.agenziasegretari.it/?p=7696,le>

Corte dei Conti: la disciplina del versamento degli oneri previdenziali di cui all'art. 86 comma 2 del TUEL in favore degli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Con parere n. 16/2014 del 3 Marzo 2014 la Corte dei Conti della Liguria si è espressa in relazione alla disciplina del versamento degli oneri previdenziali di cui all'art. 86 comma 2 del TUEL che ammette, a favore di alcune predeterminate categorie di amministratori di enti locali, che non siano lavoratori dipendenti, il pagamento di una somma forfettaria annuale a titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

Il citato art. 86 (comma 1) stabilisce che l'ente si fa carico di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per quelle figure di amministratori che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e che chiedono di essere collocati in aspettativa non retribuita (ex art. 81 TUEL) per tutta la durata del mandato effettivamente espletato.

Il successivo comma 2 prevede che, per i lavoratori non dipendenti, il pagamento degli oneri previdenziali venga effettuato "allo stesso titolo previsto dal comma 1" e sia determinato "in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti"

Secondo la Corte dei Conti la mancanza di un istituto quale quello dell'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, o la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l'art. 86 TUEL abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2).

Le due disposizioni hanno la medesima ratio e disciplinano il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo di specifiche categorie di amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2); una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall'art. 82 TUEL. Quest'ultima norma, infatti, dispone che l'indennità di funzione, prevista dal comma 1 per le categorie di amministratori ivi indicate, sia "dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa".

A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell'indennità, il legislatore (art. 86 comma 1) concede

all'amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell'amministrazione locale presso cui espleta il mandato.

Ove l'analogo beneficio, previsto dall'art. 86 comma 2 TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all'attività professionale espletata, questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l'indennità di funzione in misura piena, ex art. 82 comma 1 TUEL, ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86 comma 2 TUEL), oltre a continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale (non dedicandosi a tempo pieno all'espletamento dell'incarico di amministratore).

Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro.

Nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 contenente i Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.

Il Provvedimento rientra nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP).

L'art. 2 del citato decreto prevede che per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto dal PAN GPP, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con i presenti allegati.

Corte dei Conti Lombardia : Sulla possibilità di procedere ad operazioni di acquisto di beni immobili (procedure espropriative e permuta)

Con parere n. SRCLOM/97/2014/PAR del 5 marzo 2014 la Corte dei Conti della Lombardia si è espressa come segue in relazione ai limiti di cui al comma 1 ter dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98:

Dall'1.1. 2014 gli enti locali possono effettuare operazioni di acquisto di beni immobili nei limiti e con le modalità di cui al comma 1 ter dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come introdotto dall'art. 1, comma 138, della

legge n. 228/2012 (solo in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità delle stesse, il "prezzo di acquisto" deve essere oggetto di una attestazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio).

Con riferimento alla riconducibilità dell'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità nell'ambito di applicazione del comma 1 ter dell'art. 12 del d.l. 98/2011, il Collegio ritiene condivisibile il parere della Sezione Veneto, secondo cui la formulazione della norma disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi, ai soli acquisti a titolo derivativo iure privatorum" e non si applichi quindi alle procedure espropriative.

Ciò peraltro non significa che non trovino adeguata considerazione, all'interno del procedimento espropriativo, le prerogative enunciate dal comma 1 ter, che prescrive la necessità di comprovare l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione nell'ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, Cost. l'espropriazione è consentita, nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale.

Tale finalità costituisce il presupposto indefettibile del potere di esproprio.

Il Collegio ritiene che la disciplina relativa alle procedura di acquisizione di beni immobili (contenuta nell'art.

comma 1 ter dell'art. 12 del d.l. 98/2011) e la disciplina delle procedure espropriative (contenuta nel d.p.r. n. 327/2001), non siano fra loro confliggenti e anzi siano caratterizzate da notevoli punti di contatto soprattutto per quanto attiene ai relativi presupposti.

Con specifico riferimento alla possibilità di effettuare una permuta da parte dell'ente locale si deve distinguere la fattispecie della permuta "pura" dalla fattispecie della permuta con conguaglio di prezzo.

La permuta pura, costituisce un'operazione finanziariamente neutra e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del comma 1 ter.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'operazione comprenda il versamento, da parte dell'ente territoriale, della differenza di valore fra i beni immobili oggetto di permuta, con la conseguente qualificazione dell'operazione non in termini di neutralità finanziaria, si ricade nell'alveo di applicazione del comma 1 ter.